

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 11

Adunanza 4 marzo 2014

OGGETTO: RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO DA PARTE DI AUTOINGROS TORINO SPA IN MATERIA DI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE. AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO DI PATROCINIO ALL'AVV. ANNA VLACHOS.
(U.S. € 8.320,00)

Protocollo: 141 – 5234/2014

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, CARLO CHIAMA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

È assente l'Assessore ALBERTO AVETTA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore D'Acri.

Premesso che:

- L'imposta provinciale di trascrizione istituita dall'anno 1999, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. n. 446/1997, si applica sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).
- Con decreto del Ministro delle Finanze 27 novembre 1998 n. 435 sono state stabilite le misure dell'imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli.
- La Provincia di Torino ha istituito con apposito regolamento l'imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.), (deliberazione del Consiglio Provinciale n. 471-150446 del 06/10/1998 e successive modificazioni ed integrazioni);
- L' I.P.T., mutuata dalla I.E.T. (Imposta erariale di trascrizione) ed A.P.I.E.T.(Addizionale provinciale sull'imposta erariale di trascrizione), sconta una politica agevolativa ed esentiva le cui leve finanziarie e decisioni esulano dalla

competenza del soggetto titolare, derivando le medesime da norme adottate a livello statale e ministeriale.

- La gestione attiva di detta imposta in relazione al contrasto di possibili forme di elusione o evasione è risultata nel tempo assai problematica per il titolare d'imposta (Provincia); tale situazione trae origine dal fatto che il presupposto impositivo dell'I.P.T. non individua come elemento attivo centrale l'ente pubblico titolare dell'imposta, bensì scaturisce dalla presentazione o meno della formalità di iscrizione/trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico. Senza tale presentazione, anche se omissiva, non esiste presupposto impositivo. Inoltre, il soggetto passivo d'imposta (acquirente del veicolo) nella maggior parte dei casi non è parte attiva diretta del versamento dell'imposta: nel caso di acquisto di veicoli per il tramite di una concessionaria, infatti, la registrazione al PRA dell'atto di compravendita e il conseguente versamento dell'imposta dovuta vengono effettuati dal concessionario stesso, per il tramite di un'Agenzia di "pratiche auto", con conseguente assenza di intervento diretto nei rapporti con il P.R.A. stesso.
- Il Decreto Legislativo sul Federalismo Fiscale (art.17 c. 7, Dlgs 6/5/2011 n. 68) ha cercato di riformare l'IPT, ma ad oggi il completo riordino dell'imposta non ha trovato attuazione, si è riusciti solo ad effettuare qualche azione di rivisitazione della vecchia normativa. Con il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito il legge 213/2012, si è riusciti a stabilire un nuovo principio sulla destinazione del gettito tributario; non più alle Province dove il veicolo è iscritto, ma alle Province ove ha sede legale/residenza il soggetto passivo. Fino a tale data, la maggiore possibilità di adottare coordinate politiche tariffarie aggressive da parte delle Regioni e Province Autonome sulle varie imposte sui veicoli (IPT, Rcauto e tassa automobilistica regionale), determinava, spesso, spostamenti fittizi da parte degli operatori professionali locali del settore, (commercianti d'auto e noleggiatori) della registrazione dei veicoli sui PRA provinciali di sedi secondarie, spesso fittizie, aperte soprattutto su Aosta, Trento e Bolzano. In realtà il veicolo veniva commercializzato sulla piazza di Torino e venduto ad un residente di Torino.

Rilevato che:

- La Provincia da tempo, grazie all'accesso alla banca dati della tassa automobilistica regionale incrociata con la banca dati IPT e i dati della Camera di Commercio, esegue dei controlli incrociati sulle esenzioni e agevolazioni IPT, volte all'individuazione di possibili "sacche di evasione". L'attenzione si è concentrata sugli operatori del settore che richiedono l'esenzione dall'applicazione dell'I.P.T. ai sensi dell'art. 56, c.6, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in quanto commercianti d'auto usate e sulla destinazione del gettito in relazione all'uso di registrare i veicoli venduti a Torino su sedi secondarie fittizie della Valle d'Aosta..
- Un primo grosso riscontro di tale operazione si è avuto con l'accertamento tributario nei confronti della società Progetto SpA, sfociato in un ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino da parte della società stessa. In tale contesto è emerso che i veicoli registrati al PRA di Torino e venduti a residenti in provincia di Torino venivano registrati da una sede secondaria aperta in Valle d'Aosta, sede che si è rilevata poi non autorizzata al commercio. Il ricorso, tramite l'affidamento ad un avvocato esterno di fiducia Avv. Anna Vlachos, è stato vinto dalla Provincia di Torino con Sentenza in data 24 ottobre 2012, n. 12/15/13.
- Un secondo grosso riscontro si è avuto con un altro grande operatore del settore, la società Autoingros Torino SpA.

- Considerata la complessità della materia oggetto di discussione, dopo aver inutilmente richiesto all'Avvocatura interna un intervento in merito, si è ritenuto di affidare, con determinazione del Dirigente del Servizio Finanze Tributi e Statistica n. 119-40571 del 24 ottobre 2013, un incarico all'Avv. Anna Vlachos per effettuare la disamina preliminare circa la sussistenza dei presupposti per un'eventuale azione legale, individuando altresì le fasi procedurali attraverso le quali procedere all'eventuale recupero dell'imposta evasa;
- L'Avvocato Anna Vlachos ha scritto alla Società Autoingros Torino SpA informandola che era stato riscontrato un mancato versamento dell'IPT in quanto la stessa società aveva usufruito di un'esenzione senza averne i requisiti previsti dalla legge, rendendosi disponibile ad un eventuale contatto, e richiedeva la presentazione di eventuale documentazione per chiarimento del profilo della stessa società;
- Con lettera del 13 novembre 2013 l'Avvocato Michele Bianco incaricato dalla società Autoingros Torino Spa ha *"respinto ogni addebito limitandosi a puntualizzare che la società aveva sempre operato nel rispetto delle norme che, in allora, regolavano il pagamento della IPT sul territorio nazionale"*.
- Non avendo pertanto la Società Autoingros Torino SpA presentato alcuna documentazione per chiarire la propria posizione, la Provincia ha emesso l'atto d'accertamento e contestazione delle sanzioni (atto del 29 novembre 2013 n. 174/2013 prot. 201646.05.06) dando così inizio alla procedura di riscossione coattiva. In tale atto si è intimato il pagamento della somma dovuta a titolo di mancato versamento dell'IPT (oltre sanzioni ed interessi) in relazione a presentazioni di formalità di trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico correlate all'acquisto di 1.687 veicoli usati da parte della società Autoingros Torino S.p.A, sulla sede secondaria/mera unità operativa di Quart (AO), senza autorizzazione al commercio di veicoli usati, effettuate senza versamento dell'imposta.

Preso atto che, la società Autoingros Torino S.p.A. ha proposto il ricorso in Commissione Tributaria provinciale di Torino (atto pervenuto il 31 gennaio 2014).

Ritenuto, viceversa, che l'amministrazione ha operato correttamente conformandosi alla disciplina del tributo e al Regolamento Provinciale.

Occorre pertanto costituirsi in giudizio per difendere le ragioni e gli interessi dell'Ente.

Rilevato che il vigente Regolamento della "riscossione delle entrate e dell'accertamento e definizione delle entrate tributarie" approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 24 novembre 1998 n. 497-182438/98 prevede all'art. 33, C. 1, che "la tutela giudiziaria delle ragioni della Provincia per controversie connesse ai provvedimenti di accertamento e riscossione delle entrate è affidata al Servizio Avvocatura";

Vista la nota prot. 24609 del 10 febbraio 2014 con la quale il Servizio Avvocatura comunica che: *"tenuto conto che nel processo tributario, ai sensi del D.lgs. 546/92, l'assistenza tecnica non richiede il necessario patrocinio di un legale, in conformità ai criteri da tempo adottati dall'Ente per la gestione dei ricorsi tributari (dovendo l'Avvocatura, con le poche risorse disponibili, far fronte in via prioritaria al patrocinio delle innumerevoli cause per le quali l'ordinamento esige la difesa di un avvocato), spetterà al Servizio tributi valutare se ritiene sussistenti le condizioni per operare in autonomia o se affidare al medesimo legale esterno di cui si è avvalso in sede istruttoria anche il patrocinio nel giudizio tributario in discorso"*. Ritenuto che ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 546/92 l'Ente locale può stare in giudizio mediante il dirigente del Servizio tributi, ma considerata la complessità della materia e in relazione all'entità della somma accertata, si

ritiene necessario l'assistenza legale di un professionista iscritto all'Albo degli Avvocati ai fini di difendere efficacemente gli interessi dell'Ente;

Considerato che la Provincia deve presentare le memorie difensive entro 60 giorni dalla notifica del ricorso avvenuto il 31/01/2014, e che, vista la tempistica ristretta, non è possibile procedere ad una ricerca di mercato per poter affidare l'incarico ad un avvocato che non sia a conoscenza della materia, si ritiene necessario affidare l'incarico all'Avvocato Anna Vlachos, avvocato che già ha seguito la Provincia di Torino in relazione alla fase preliminare dei presupposti giuridici dell'accertamento (Codice Fiscale VLCNNA83M48L219E con sede in C.so Re Umberto n. 6 - 10121 - Torino), che in data 18 febbraio 2014 ha presentato il preventivo di euro 8.320,00 (di cui euro 8.000,00 per prestazioni professionali ed euro 320,00 per contributo C.P.A. 4% - esente IVA ex art. 1, comma 100, Legge 24 Dicembre 2007, n. 244), e vista la dichiarazione dove l'Avvocato Vlachos indica di non essere assoggettato a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta così come indicato al punto 5.2 del provvedimento n. 185820/2011 dell'Agenzia delle entrate e di essere una professionista iscritta alla cassa Forense con aliquota del 4%.

Ritenuto che lo stesso preventivo sia congruo, in relazione alla natura, ai contenuti, alla durata dell'incarico da conferire ed alla professionalità posseduta rispetto alla tabella delle tariffe forensi degli oneri giudiziari;

Richiamato il "Regolamento per l'accesso agli impieghi" approvato con Deliberazione della del Consiglio Provinciale del 25 giugno 1996 n.122-97908/1996, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 64 dove viene indicato che sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento gli incarichi di patrocinio difesa in giudizio dell'Ente;

Rilevato che la spesa complessiva di € 8.320,00 trova copertura finanziaria sul cap. 53 dei residui del bilancio 2012, intervento 1010403, movimento contabile 1288298 (determinazione Dirigente Finanze, Tributi Statistica n. 137-47260 del 6 dicembre 2012);

Considerato che si era già proceduto, per il precedente affidamento, ad accertare la regolarità contributiva con esito favorevole come da DURC rilasciato in data 14/01/2014 prot. 4845 dalla Cassa Forense, pervenuto tramite PEC protocollato al numero 6181/5.7 in data 14/01/2014 dal Servizio archivio e protocolli generali BA4. Considerato, inoltre, che Provincia di Torino, con nota prot. 4544 del 13 gennaio 2014, ha richiesto a INPS e INAIL la conferma di assenza posizioni aperte in capo all'Avvocato Vlachos e che in assenza di risposta entro 30 giorni (12/02/2014) dalla richiesta vale il silenzio assenso;

Dato atto che i documenti di cui al punto precedenti saranno allegati al provvedimento di liquidazione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale:
DELIBERA**

1. Di autorizzare, per le motivazioni in premessa illustrate, la costituzione e resistenza in giudizio della Provincia di Torino avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino nel ricorso indicato;
2. Di affidare il patrocinio, di cui al comma precedente, all'Avvocato Anna Vlachos, Codice Fiscale VLCNNA83M48L219E con sede in C.so Re Umberto n. 6 - 10121 - Torino;
3. Di applicare, per l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Vlachos, la spesa di euro 8.320,00 (di cui euro 8.000,00 per prestazioni professionali ed euro 320,00 per contributo C.P.A. 4% - esente IVA ex art. 1, comma 100, Legge 24 Dicembre 2007, n. 244) sul cap. 53 dei residui del bilancio 2012, intervento 1010403, movimento contabile 1288298 (determinazione Dirigente Finanze, Tributi Statistica n. 137-47260 del 6 dicembre 2012);
4. Di dare atto che l'affidamento di cui al punto 2) esula dal campo di applicazione del comma 2, art. 46 del decreto legislativo 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 06 agosto 2008 n. 133;
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta